ARCIVESCOVO DI BRINDISI - OSTUNI

Prot. n. 3/13

Considerato che

- «a motivo della sua presidenza della Chiesa particolare, il Vescovo considera come un dovere pertinente all'ambito della comunione e carità ecclesiastica quello di curare e regolare tutta l'amministrazione dei beni destinati al culto, alla beneficenza e all'apostolato della Chiesa» (Ecclesiae Imago, n.134).

Tenute presenti le Norme previste nel CDC cann. 1277, 1281, 1291-1298 riguardanti:

- a. il diritto-dovere dell'Ordinario Diocesano di vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni che appartengono alle Persone Giuridiche pubbliche a lui soggette,
- b. il compito di precisare e fissare quali siano gli atti di amministrazione straordinaria,
- c. alienazione, locazione e atti che possano pregiudicare negativamente la condizione patrimoniale.

Vista

- ➤ la normativa contenuta nella legge 222 art. 18 del 22. 05. 1985 riguardante gli atti posti in essere dagli Enti Ecclesiastici, e l'art. 7 § 5 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense.
- ➤ l'«Istruzione in materia amministrativa» della C.E.I. del 01. 09. 2005 che stabilisce, fra l'altro, l'ambito della competenza dei Vescovi diocesani in Italia nell'autorizzare gli Atti di Straordinaria Amministrazione delle persone giuridiche loro soggette.

Udito il parere del Collegio dei Consultori e del Consiglio Diocesano degli Affari Economici in data 10. 01. 2013,

in attuazione di quanto stabilito dal can 1281 § 2 del CDC, con il presente atto

DECRETA

la normativa precisata nella premessa da osservare per gli Atti di Straordinaria Amministrazione da parte di tutte le Persone Giuridiche soggette alla giurisdizione dell'Arcivescovo di Brindisi-Ostuni al fine di ottenere la *Licenza scritta ad validitatem* per ogni negozio giuridico di valore superiore a €. 15.000,00 (quindicimila/00 euro).

Art. 1

DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Nell'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni gli Atti di Straordinaria Amministrazione per le Persone Giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano sono determinati nel modo seguente:

- 1. l'alienazione, cioè il trasferimento di un diritto a contenuto patrimoniale ad un altro soggetto (come vendita o permuta) di beni immobili di qualsiasi tipo e valore;
- 2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore ad un quinto della somma minima (€. 50.000,00 cinquantamila/00euro)¹ stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per gli atti di cui al can. 1291 § 1 del Codice di Diritto Canonico (CDC);
- 3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o fideiussione;
- 4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
- 5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
- 6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- 7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
- 8. l'acquisto di beni mobili di valore superiore a €. 15.000,00 (quindicimila/00 euro);
- 9. l'affidamento di incarichi professionali di qualsiasi tipo;
- 10. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di valore superiore a €. 15.000,00 (quindicimila/00 euro);
- 11.ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale o provenienti da *ex voto* di qualunque valore;
- 12.l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
- 13.la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
- 14.la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
- 15 la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con Istituti di credito, Persone giuridiche, Enti di fatto, persone fisiche;
- 16.la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel Bilancio Preventivo approvato:
 - > in presenza di Bilancio Preventivo annuale della Persona Giuridica, formalmente approvato, qualsiasi spesa, non indicata nel predetto

¹ Delibera CEI n. 20 del 27, 03, 1999; la somma minima equivale a €, 250,000,00 (dueçentocinquantamilaeuro); la somma massima a €, 1,000,000,00 (unmilionedieuro).

- Bilancio, che provochi un importo superiore a €. 15.000,00 (quindicimila/00 euro);
- in assenza o in attesa della formale approvazione del Bilancio Preventivo annuale della Persona Giuridica, qualsiasi spesa di valore superiore a €. 5.000,00 (cinquemila/00 euro);
- 17.l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
- 18.l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
- 19.per le Parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del Clero parrocchiale;
- 20.gli atti che comportino oneri o rischi per la Persona Giuridica: mutui, debiti, accettazione di oneri modali, cambiali, ...
- 21.la trasformazione di capitali: investimenti in titoli, azioni sia italiane che estere o fondi comuni di investimento;
- 22.sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione o l'apposizione di messaggi di immagine pubblicitari sugli immobili, nonché i contratti di installazione di infrastrutture tecnologiche;
- 23.cessione di uso a terzi o a qualsiasi titolo di locali nella disponibilità della Persona Giuridica e di in specie di spazi o locali parrocchiali.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1,12, 13, 14, 17, 18. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto Diocesano del Sostentamento del Clero si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla CEI ai sensi del can. 1292 §1 del CDC, si applicano anche i nn. 3,4,7,8,10,15 e il n. 6 limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri.

Art. 2 VALIDITA' DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

I requisiti necessari alla validità agli Atti di Straordinaria amministrazione per le Persone Giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano sono i seguenti:

- a) per gli atti di qualsiasi valore, le cui voci sono espresse nell'Art. 1 del presente Decreto, e per gli atti di valore compreso tra €. 15.000,00 (quindicimila/00 euro) ed €. 25.000,00 (venticinquemila/00 euro):
 - parere del Consiglio Affari Economici Parrocchiale o delibera del Consiglio di Amministrazione della Persona Giuridica interessata;
 - > autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano:

- b) per gli atti di valore compreso tra i €. 25.000,00 (venticinquemila/00 euro) ed i €. 75.000,00 (settantacinquemila/00 euro):
 - ➤ parere del Consiglio Affari Economici Parrocchiale o delibera del Consiglio di Amministrazione della Persona Giuridica interessata;
 - > parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
 - > autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano;
- c) per gli atti di valore compreso tra i €. 75.000,00 (settantacinquemila/00 euro) e inferiore alla "somma minima" (250.000,00 duecentocinquantamila/00 euro) stabilita dalla CEI ai sensi del can. 1292 §1 del CDC:
 - > parere del Consiglio Affari Economici Parrocchiale o delibera del Consiglio di Amministrazione della Persona Giuridica interessata;
 - > parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
 - > parere del Collegio dei Consultori;
 - > autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano;
- d) per gli atti di valore compreso tra la "somma minima" (250.000,00 duecentocinquantamila/00 euro) e la "somma massima" (1.000.000,00 un milione/00 di euro) stabilita dalla CEI ai sensi del can. 1292 §1 del CDC:
 - > parere del Consiglio Affari Economici Parrocchiale o delibera del Consiglio di Amministrazione della Persona Giuridica interessata;
 - > consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
 - > consenso del Collegio dei Consultori;
 - autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano;
- e) per gli atti di valore superiore alla "somma massima" (1.000.000,00 un milione/00 di euro) stabilita dalla CEI ai sensi del can. 1292 §1 del CDC e alla alienazione di beni donati alla Persona Giuridica per voto o beni preziosi di valore artistico e storico:
 - ➤ parere del Consiglio Affari Economici Parrocchiale o delibera del Consiglio di Amministrazione della Persona Giuridica interessata;
 - > consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
 - > consenso del Collegio dei Consultori;
 - autorizzazione della Santa Sede.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessario richiedere l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del Luogo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale o Consiglio di Amministrazione della Persona Giuridica interessata.

L'autorizzazione scritta dell'Ordinario, inoltre, deve essere allegata in ogni atto pubblico stipulato dalla Persona Giuridica, sia a tutela della stessa che a tutela dei diritti dei terzi in relazione alla validità civile degli atti stessi.

Senza autorizzazione canonica, quindi, i sopraelencati atti sono invalidi civilmente ed il Legale Rappresentante della Persona Giuridica è tenuto a rispondere a titolo personale per gli eventuali danni alla stessa e/o a terzi.

Art. 3 VALORE DEI BENI NEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

- a. Il valore dei beni sia determinato da una stima fatta per iscritto dai periti. Il bene ordinariamente non deve essere alienato ad un prezzo inferiore a quello indicato nella stima né acquistato ad un prezzo superiore. Le particolari ragioni che possano indurre a derogare a tale disposizione devono formare oggetto di attenta valutazione degli organi chiamati ad esprimere il *parere* o il *consenso* di cui all'Art. 2 del presente Decreto e devono essere espressamente indicate nei documenti di cui allo stesso Articolo.
- b. Se il bene è divisibile, per il compimento di *Atti di Straordinaria Amministrazione* relativi a parti o quote del bene, si deve tenere conto del valore globale del bene al fine di determinare i requisiti per la validità dell'atto di cui all'Art. 2 del presente Decreto.

Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicate le parti o le quote eventualmente alienate in precedenza. In mancanza di tali indicazioni l'autorizzazione è nulla.

Art. 4 UTILIZZAZIONE DELLA LIQUIDITA' DERIVANTE DA ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

La liquidità derivante dagli Atti di Straordinaria Amministrazione sia utilizzata per i fini espressamente indicati nell'autorizzazione o, in mancanza di tale indicazione, sia investita oculatamente in beni mobili o immobili da intestarsi all'Ente, ferma restando la necessità di ulteriore autorizzazione se l'investimento rientra tra gli Atti di Straordinaria Amministrazione.

Art. 5 NOTIFICA E INSERIMENTO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il presente Decreto sia formalmente notificato a tutte le Persone Giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo Diocesano e alle competenti Prefetture di Brindisi, Lecce e Bari perché sia inserito nel registro delle Persone Giuridiche così da

rendere opponibile ai terzi che gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti dell'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, soggetti alla giurisdizione del Vescovo diocesano, sono vincolati all'osservanza delle suddette norme per la validità degli Atti di Straordinaria Amministrazione.

Il presente Decreto entra in vigore a partire dal 18, 01, 2013 nonostante

qualsiasi provvedimento contrario.

menico CALIANDRO

Arcivescovo

Mons. Massimo ALEMANN Cancelliere Arcivescovile

Dato dalla Curia Arcivescovile di Brindisi 11 gennaio 2013, Solennità di San Leucio protovescovo